Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER*LE ESIGENZE DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE AL DOTT. MARCO LEONE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL GARANTE STESSO.

PREMESSO CHE

il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con decisione
 n. 18 del 14/05/2012 ha stabilito di avvalersi del supporto del dottor Marco Leone giornalista professionista, per l'attività di comunicazione istituzionale del Garante, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 31/2003;

- la Struttura di supporto al Garante ha trasmesso al dottor Marco Leone con nota n. 1729 del 21/05/2012 la proposta scritta di cui all'articolo 1, comma 5, dell'allegato E al "Pagalamenta di cura di cui all'articolo 1, comma 5, dell'allegato E al

"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale";

- il dott. Marco Leone, con nota pervenuta in data 23/05/2012, prot. 1759, ha accettato l'incarico;

TANTO PREMESSO

TRA

Il dirigente della struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dr. Claudio Felici nato a Gerano (RM) il 5/10/1948 e domiciliato per la carica in Roma, Via Pio Emanuelli, 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio – cod. fisc. 80143490581;

E

Il dott. Marco Leone nato a Valmontone (RM) il 5/11/1970 , cod. fisc.



H

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Costituzione rapporto)

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio regionale del Lazio conferisce l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Garante stesso per l'attività di comunicazione istituzionale del Garante, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 31/2003, dell'articolo 304 e dell'allegato E del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, al dott. Marco Leone, giornalista professionista, che accetta.

Art. 2

(Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dal giorno della stipula ed ha la durata di un anno.

Art. 3

(Oggetto)

L'incarico ha per oggetto:

- 1) redazione e diffusione di comunicati stampa, articoli e testi per l'illustrazione, a livello locale e nazionale, delle principali attività ed iniziative;
- gestione delle convocazioni, organizzazione e la post-produzione di conferenze stampa e incontri con i media, comunque denominati, nonché gestione delle interviste del Garante con mass media in generale;
- 3) redazione testi e relazioni su argomenti specifici in occasione di interventi pubblici del Garante;
- ogni altra attività comunque finalizzata al miglioramento della comunicazione dell'ufficio del Garante;

Art. 4 (Obiettivi)

1. Il dottor. Marco Leone dovrà curare la comunicazione istituzionale del Garante al fine di favorire le informazioni e approfondire temi di interesse pubblico e sociale, secondo le direttive e gli obiettivi impartiti dal Garante.

Art. 5

(Obbligo di fedeltà)

E' fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle del Garante e di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto;



(Trattamento economico)

- L'entità del compenso è di € 21.600,00 (inclusi gli oneri previdenziali dovuti). Il compenso verrà erogato, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali, con acconti bimestrali ed il saldo alla scadenza del presente contratto e dopo la valutazione del Garante sugli obiettivi raggiunti.
- 2. Per la corresponsione dei ratei di cui al comma 1, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio regionale del Lazio dovrà attestare il puntuale espletamento dell'incarico da parte del dott. Marco Leone.

Art. 7 (Cessazione del rapporto di lavoro)

- 1. Il rapporto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 1 cessa alla data di scadenza del presente contratto.
- Ciascuna parte potrà comunicare il recesso anticipato con preavviso di mesi uno. In tal caso sarà dovuto il compenso di cui all'art. 6 in relazione al lavoro svolto

Art. 8 (Disposizione di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle disposizioni contenute del Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 9 (Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Art. 10 (Registrazione)

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n,642/72, tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. n.131/86, tabella art. 10). Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e cottoscritto Pouz, 05 LUG. 2012

L'Esperto
Dott. Marco Leone



Il Dirigente Dott Claudio Felici